



POLIZIA LOCALE
POLIZIA ASSOCIATA BASSA VALTELLINA
COMANDO UNICO DI MORBEGNO

ORDINANZA N° 272 DEL 06/11/2025

OGGETTO: DISCIPLINA ANNUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I LAVORI STRADALI OCCUPAZIONI STRADALI CANTIERI EDILI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA ENTI/SOCIETA'/PRIVATI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTI:

l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;
Il decreto del Sindaco di Morbegno n. 19 del 22.09.2025 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore Polizia locale al dott. Salvatore Gitto con delega delle funzioni dirigenziali di cui agli artt.107 e 109 del D. Lgs.267/2000.

CONSIDERATO che durante il corso dell'anno è prevedibile che vi siano interventi da effettuare sulla sede stradale per la manutenzione, installazione ed adeguamento degli impianti tecnologici civili ed industriali, utenze varie - lavori edili, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni, ampliamenti, adeguamenti, apposizione provvisoria di segnaletica stradale per lavori autorizzati dal Comune di Morbegno;

DATO ATTO che nella maggior parte dei casi i singoli interventi risultano di breve entità e durata e non sono programmabili con anticipo tale da consentire il rilascio di singola ordinanza per ogni singolo intervento;

RAVVISATA comunque la necessità di prevedere il rilascio di un futuro provvedimento ad hoc nel momento in cui i lavori in oggetto richiedano una modifica impattante della circolazione stradale per durata e contingenze del luogo di intervento;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire un iter autorizzatorio dei lavori sopra menzionati nel rispetto dei principi dell'efficienza e del non aggravamento del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990

ACCERTATA la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione stradale;

Sede del Comando: 23017 Morbegno (SO), via Ghislanzoni 17
☎ sala operativa 03421980054 EMAIL polizialocale@cmmorbegno.it
☎ servizi amministrativi 03421980054 int 203-204 EMAIL segreteriaipl@cmmorbegno.it - PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

ORDINANZA N° 272 DEL 06/11/2025

RITENUTO, per una migliore ed efficace esecuzione dei citati lavori, disciplinare fin d'ora la circolazione stradale in senso lato così da permettere l'esecuzione in sicurezza sulle vie e piazze del Comune di Morbegno istituendo divieti, prescrizioni, obblighi limitazioni e rimozioni veicolari;

VISTI gli artt. 6,7,21 e 37 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lvo. 285/92 e s.m.i.;

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento d'Esecuzione ed attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n.495/92;

VISTO il Decreto Ministeriale 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 supp.to Str. in particolare riferimento da tavola 72 a tavola 87;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO che non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento cause d'incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, a partire dal **10/11/2025**, in materia di regolamentazione della circolazione urbana, in occasione dell'esecuzione di lavori autorizzati dal Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del Comune di Morbegno e sino alla revoca della stessa:

1. Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA negli stalli di sosta regolamentati e presenti sul luogo interessato dai lavori in oggetto secondo le seguenti indicazioni:

I segnali possono essere corredati da pannelli integrativi indicanti: - la validità e le eccezioni per talune categorie di veicoli.

La segnaletica verticale deve essere resa nota con i prescritti segnali almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni e/o attraversamenti delle sedi stradali interessate dai lavori. Di tale fatto, così come dell'avvenuto posizionamento della segnaletica, il richiedente dovrà dare comunicazione al Comando della Polizia Locale. Inoltre dovrà comunicare il numero di targa dei veicoli in sosta al momento dell'installazione dei suddetti segnali stradali.

2. Posizionamento del segnale LAVORI (fig. II 383) in prossimità dei cantieri fissi o mobili:

corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia superiore ai 100 metri, e ove previsti i segnali prescritti dall'art. 31 del Regolamento del C.d.S.

le limitazioni di velocità temporanee in prossimità del cantiere stradale devono essere poste in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Quando sia opportuno limitare la velocità su strada di rapido scorrimento occorre apportare limiti a scalare.

3. Posizionamento del segnale STRETTOIA (Simmetrica – Asimmetrica A Sinistra – Asimmetrica A Destra (Fig. II 384, II 385, II 386) qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata;

4. Istituzione del TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO, secondo quanto disposto dall'art. 42 del Regolamento del C.d.S., nel caso in cui durante il cantiere stradale la larghezza della strettoia è inferiore a 5.60 metri e dovrà essere regolato:

- a vista (se gli imbocchi del senso unico sono visibili alle due estremità);
- da movieri; - a mezzo semafori.

5. Istituzione della DEVIAZIONE DI ITINERARIO quando tutto il traffico o parte di esso venga trasferito su una sede diversa dall'itinerario normale apponendo la seguente segnaletica di indicazione:

- a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406); b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b); c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408); d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b); e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).

Secondo quanto disposto dall'art. 43 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. la deviazione sarà da concordare preventivamente con l'Ufficio di Polizia Locale del Comando di Morbegno.

6. Presegnalazione, con opportuno anticipo, dei veicoli operativi, di macchinari e di mezzi d'opera impiegati nei lavori o nei cantieri stradali con le seguenti prescrizioni:

- a) sulle strade urbane: con il preavviso LAVORI (fig. II 383), con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduto, qualora opportuno, dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II 48), STRETTOIA (fig. II 384, II 385, II 386), SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II 41 e II 45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II 50) se il limite è inferiore a 50 KM/H;
- b) sulle strade extra-urbane: dai segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

7. Delimitazione dei cantieri edili, degli scavi, dei mezzi e delle macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzione così come previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 495/92, soprattutto sul lato dove possono eventualmente transitare pedoni.

Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm quadrati, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può essere costruito sulla carreggiata oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al punto precedente. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II 402).

8. Delimitazione delle parti di strada soggette ad occupazione o attraversamento che devono essere delimitate con i seguenti mezzi:

- a) le barriere (art. 32 D.P.R. n. 495/92);
- b) i delineatori speciali (art. 33 D.P.R. n. 495/92);
- c) i coni e delineatori flessibili (art. 34 D.P.R. n. 495/92); d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi (art. 35 D.P.R. n. 495/92).

I lavoratori/aziende/artigiani per quanto in premessa enunciato durante l'esecuzione degli interventi per gli incarichi ricevuti dalla committenza sul territorio comunale sono esentati per il tempo strettamente necessario con i relativi autoveicoli dal rispetto delle prescrizioni del C.d.S. imposti con la segnaletica stradale orizzontale/verticale sia fissa che mobile atteso che comunque i veicoli non creino pericolo ed intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione della segnaletica temporanea e di pericolo, di preavviso e di direzione è a carico della ditta appaltatrice e/o esecutrice dei lavori e dovrà essere apposta in diretto accordo con il Comando di Polizia Locale, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada).

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto degli artt. da 30 a 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.19.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° e in deroga a quanto disposto dagli art. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Comando di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni anche verbali non contemplate dalla presente ordinanza.

Alla ditta esecutrice dei lavori, farà carico ogni responsabilità presente e futura in merito a:

- danni a terzi per effetto di insufficiente o mancata segnalazione delle opere in corso;
- mancata comunicazione al Comando di Polizia Locale del periodo di installazione e rimozione della segnaletica temporanea e del ripristino di quella permanente;
- rimozione, a lavori ultimati, della segnaletica orizzontale e verticale, e ripristino segnaletica orizzontale e verticale permanente esistente prima dell'inizio dei lavori;
- mancata richiesta e/o rilascio di autorizzazione allo scavo.

Qualora i lavori comportino deviazioni o limitazioni al servizio di trasporto pubblico di linea e/o scolastico, è fatto obbligo al richiedente tramite comunicazione al Comando di Polizia Locale di prendere contatti con la Società di trasporti, per comunicare l'esatto periodo di variazione della normale viabilità e ricevere relativo nulla osta.

Tali provvedimenti avranno efficacia fino a revoca espressa e solo se accompagnati dagli atti che autorizzano l'esecuzione delle opere, depositi, cantieri, attraversamenti ad uso sede stradale, come stabilito dall'art. 21, 25 del C.d.S.

Dovrà inoltre essere data comunicazione riguardante i lavori da eseguirsi, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e le tempistiche degli stessi. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa almeno 7 giorni prima per i lavori programmati ed almeno 48 ore prima per i lavori non programmati.

Il presente atto dovrà essere conservato in ogni cantiere ed esibito qualora richiesto dagli organi di Polizia Stradale.

Il presente atto non rappresenta autorizzazione allo scavo/manomissione, che deve essere rilasciata dall'Ufficio Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni a conferma di validità della presente ordinanza.

Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciato da atto separato.

I contravventori saranno sanzionati secondo la normativa vigente.

Gli appartenenti ai servizi di Polizia Stradale sono incaricati d'ogni azione di vigilanza in materia.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

Ai sensi della legge n. 120 dell'11 settembre 2020 contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa:

Proporre ricorso al T.A.R. di Regione Lombardia a termini degli artt. 7 e 13 del C.p.a. di cui al D.lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.i.;

Proporre ricorso straordinario Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale. Il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio che sul sito Web dell'Ente ai fini della generale conoscenza.



IL COMANDANTE

Commissario Capo dott. Salvatore GITTO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gitto Salvatore in data 06/11/2025